



IL MANIFESTO PER LA SCUOLA COME BENE COMUNE

“La scuola è aperta a tutti e a tutte” è il [manifesto](#) con il quale i sindacati maggiormente rappresentativi del settore rimettono al centro della discussione un’idea di scuola fondata sull’autonomia e la collegialità. **Scuola come bene comune**, dunque, che appartiene al Paese, aperta e inclusiva, pronta ad accogliere anche i “nuovi italiani” e chiunque viva nel nostro Paese; una scuola fondata sul pluralismo, e che afferma la centralità della persona all’interno del processo educativo; che garantisce il diritto all’apprendimento a tutte e a tutti. In questa idea di scuola, ispirata ai valori della **Costituzione**, è centrale lo studente, ma lo sono anche il **lavoro** e la **professionalità di tutto il personale** che concorre alla progettazione e alla realizzazione del **progetto educativo**.



FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA e SNALS Confsal chiedono da tempo che a una più chiara consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalla scuola nel promuovere **crescita e sviluppo delle persone** corrisponda anche un **adeguato riconoscimento normativo e retributivo** di tutte le professionalità che vi operano; rivendicano a tal fine scelte politiche indispensabili a colmare il divario che vede l’Italia ancora lontana dalla media dei Paesi OCSE per quanto riguarda sia gli **investimenti in istruzione e formazione**, sia le retribuzioni del personale scolastico.

Con il **manifesto per la scuola** e le [iniziative](#) che si sono svolte in tante città italiane il 18 novembre, i sindacati promotori intendono sollecitare su queste tematiche un coinvolgimento ampio della **società civile**, ritenendo che anche il **contratto di lavoro**, per il cui rinnovo sono fortemente impegnati, costituisca un indispensabile strumento per migliorare efficacia e qualità del sistema scolastico, nell’interesse delle giovani generazioni e dell’intera comunità sociale.

[Sottoscrivi il manifesto online](#)

IUS SOLI E IUS CULTURAE: APPELLO ALLA MOBILITAZIONE DI INSEGNANTI, EDUCATORI E STUDENTI



Insegnanti per la cittadinanza

Continua nelle scuole e in tutti i luoghi educativi la campagna di sensibilizzazione sui temi della cittadinanza, dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; mobilitazioni nelle scuole e nelle città in sostegno della legge dello “ius soli e ius culturae”.

Per comunicare e condividere le iniziative nelle scuole e per allargare il cerchio della mobilitazione nelle città si può utilizzare il Gruppo facebook “Insegnanti per la cittadinanza”.

L’appello degli *insegnanti per la cittadinanza* ha raccolto in un mese oltre 6.000 firme e ha suscitato reazioni e interesse tanto da contribuire a riaprire la discussione intorno alla legge sullo *Ius soli* e lo *Ius culturae*, che sembrava chiusa definitivamente.

In collegamento con le iniziative di tante associazioni e gruppi che da anni si battono per i diritti dei migranti come *Ero straniero*, *Italiani senza cittadinanza* e altri, la scuola è stata protagonista di un’azione politica di rilievo, che contrasta i peggiori umori del paese. Ma poiché la strada per l’approvazione della legge è ancora lunga, occorre impegnarsi per tenere alta l’attenzione con iniziative molteplici e diverse.

È necessario **prolungare il mese di mobilitazione nelle scuole e in tutti i luoghi educativi fino alla discussione della legge al Senato**. Piero Calamandrei sosteneva nel primo dopoguerra che la scuola è il luogo dove avviene il miracolo della trasformazione dei sudditi in cittadini. Don Lorenzo Milani ha dedicato tutta la vita perché i suoi scolari di montagna fossero liberi e sovrani.

Oggi nuove ingiustizie rendono inaccessibile a troppi alunni stranieri quella sovranità e cittadinanza, chiamando in causa educatrici ed educatori in prima persona, per una questione elementare di coerenza, necessaria in ogni relazione educativa.

La convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza afferma in modo netto e inequivocabile che uguali diritti riguardano tutti, “senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza”.

C’è dunque una contraddizione insanabile nell’essere chiamati ad educare alla *cittadinanza attiva* dei futuri non cittadini. Per questo gli insegnanti devono ribellarsi ad una legge ingiusta che nega pari diritti agli allievi, mettendo la questione della cittadinanza al centro dell’azione educativa, perché in gioco c’è la visione che si ha del proprio Paese e del futuro di convivenza tra diversi nelle nostre città.

Indice



Il Manifesto per la Scuola come bene comune	pag. 1	Vigilanza alunni Media: soluzione nella legge di bilancio	pag. 3
Ius Soli e Ius Culturae: appello alla mobilitazione	pag. 1	FIT - I corsi per i 24 CFU	pag. 4
Controllo contributi previdenziali: rinvio prescrizione	pag. 2	Supplenze ATA: il 22 novembre incontro Miur-Sindacati	pag. 4
Sorveglianza alunni: contratto, sentenze e norme	pag. 2	Graduatorie d’istituto ATA: la scelta delle 30 scuole	pag. 4
Sorveglianza alunni: le scuole non sono responsabili al di fuori delle pertinenze scolastiche	pag. 3	1250 borse di studio Inps per studiare all’estero	pag. 5

CONTROLLO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI: L'INPS RINVIA AL 1° GENNAIO 2019 L'APPLICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

Dopo numerose sollecitazioni, l'INPS ha corretto la precedente circolare 94 del 31 maggio 2017 (ora annullata), con la quale aveva indicato il 31 dicembre 2017 come data di decorrenza dell'applicazione delle regole sulla **prescrizione quinquennale** per i contributi ex INPDAP.

Con la [circolare 169 del 15 novembre 2017](#), che sostituisce integralmente la precedente, si precisa che l'applicazione della norma avverrà **non prima del 1° gennaio 2019**.

Nella circolare è anche chiarito che per i dipendenti pubblici i cui contributi erano versati alla Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS) (Ex INPDAP), i **contributi prescritti potranno essere comunque recuperati** con il versamento degli stessi da parte dell'ente datore di lavoro.



Il rinvio dell'applicabilità della prescrizione dovrebbe permettere di garantire entro quella data l'effettiva disponibilità, per i lavoratori, di un **estratto contributivo certificato**. Attualmente i dati contributivi INPS relativi alle gestioni pubbliche sono carenti e non certificati.

Tutti i lavoratori interessati possono **verificare la propria posizione contributiva**, per quanto ancora non certificata, sul sito dell'INPS: si acceda all'area riservata (MyINPS) con le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o attraverso lo SPID), Area prestazioni e servizi/ Fascicolo previdenziale del cittadino/Posizione assicurativa/Estratto conto.

Per qualsiasi chiarimento e per eventuali richieste di rettifica/integrazione dei periodi contributivi è possibile rivolgersi alle sedi del Patronato INCA CGIL in [Italia](#) e nel [mondo](#).

- [Circolare INPS 169 del 15 novembre 2017 prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle gestioni pubbliche](#)

LA SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI: CONTRATTO, SENTENZE E NORME



Tirachard / Freepik

In questi giorni, stanno giungendo molte richieste di chiarimento relative alla **vigilanza sugli studenti minorenni** anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione sez. III n.21593 del 19/09/2017.

La suddetta sentenza **condanna il MIUR al risarcimento dei danni** perché il personale della scuola non si era attenuto al regolamento interno di Istituto, che prevedeva che il personale docente accompagnasse gli alunni **fino all'autobus**.

Dietro la condanna, purtroppo, c'è un grave episodio che fa tornare alla ribalta il tema delicatissimo della sorveglianza, che naturalmente è sempre stato un punto nodale nella delimitazione delle responsabilità tra istituzione scolastica e famiglie.

La normativa vigente prescrive la custodia da parte dei genitori/tutori dei minori di anni 14 (art. 2047/2048 del Codice Civile, art. 591 del Codice Penale). Tale responsabilità si trasferisce al personale scolastico nel momento in cui gli alunni accedono a scuola o alle sue pertinenze, intese come i luoghi ad

essa adiacenti e collegati (giardino, scale antistanti la scuola, cortile anteriore o posteriore dello stesso edificio).

L'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'istituto scolastico (così si è espressa la Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751: *“la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...”*) e quindi dal contratto che viene stipulato tra le parti.

Il Testo Unico sulla scuola (art. 10-Dlgs 297/94) affida al Consiglio di circolo o d'istituto l'adozione del regolamento interno di scuola per stabilire le modalità per la *“vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima”*.

Il contratto di lavoro definisce la responsabilità in tema di vigilanza sia per i docenti (art. 29 co.5) sia per i collaboratori scolastici (art. 44 co.1 e Tabella profilo professionale Area A).

Infine, spetta al Dirigente Scolastico (ai sensi dell'art. 25 D. Lgs 165/01), in qualità di responsabile della sicurezza, predisporre le misure organizzative idonee a garantire, scuola per scuola, caso per caso, la vigilanza sugli alunni.

Tutto ciò premesso, dalla recente sentenza della Cassazione si ricava l'indicazione alle scuole di limitare i regolamenti alla vigilanza delle aree di pertinenza. Fuori dal perimetro scolastico cessa la responsabilità delle scuole.

Le singole scuole possono, comunque, **organizzarsi in attività di sorveglianza** che possano prevedere, come per il prescuola e doposcuola, dei progetti d'Istituto con il coinvolgimento del personale della scuola (docente e/o ATA): sarà compito della contrattazione (come previsto dall'art.6 lett. h) e m) del CCNL) definirne la modalità e il compenso.

L'indicazione che possiamo dare, norme e giurisprudenza alla mano, è quella di **definire regole** di sorveglianza esclusivamente limitate alle pertinenze scolastiche, tramite i regolamenti dei Consigli d'istituto e/o le disposizioni dei Dirigenti Scolastici.

E' opportuno inoltre richiedere la **massima collaborazione delle famiglie**, sensibilizzandole sul problema anche attraverso la stipula di liberatorie che - sebbene potrebbero risultare prive di ogni tipo di valore legale - servono comunque a richiamare le famiglie stesse alle loro responsabilità genitoriali, civili e penali.

Contestualmente è opportuno che le scuole, che non possono farsi carico di problemi che esulano dalla loro funzione, dal loro raggio d'azione e soprattutto dall'orario di servizio, stringano accordi fra varie istituzioni (comuni, enti locali, associazioni di volontariato...) per garantire la **maggior sicurezza possibile agli alunni ed alle famiglie** quanto più adeguate possibile al contesto dove è ubicata la scuola.

SORVEGLIANZA ALUNNI: LE SCUOLE NON SONO RESPONSABILI DI NULLA AL DI FUORI DELLE PERTINENZE SCOLASTICHE

Lo dice la legge e lo dice la Cassazione. Un intervento di legge, non raffazzonato e approssimativo come ne vediamo in circolazione, può precisarlo meglio, al di là del polverone sollevato e delle battaglie mediatico-politiche.

Molta confusione e molta polvere si sta sollevando in questi giorni sulla questione della **sorveglianza degli alunni** e della connessa **responsabilità degli adulti** e in particolare delle **scuole**. Vediamo di fare qualche **chiarezza** entrando nel merito dei fatti.

L'allarme è scattato per una [sentenza della Corte di Cassazione](#) sez. III n. 21593 del 19 settembre 2017 che, dai commenti letti, sembra essere stata male interpretata.

Infatti, **essa ha chiarito** che, se una scuola scrive nel suo regolamento che gli alunni debbono essere accompagnati a prendere l'autobus fuori di scuola, inevitabilmente si pone "a carico del personale scolastico l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni". [Leggi la sentenza della Corte di Cassazione](#).

A tal proposito poi sui **mass media** si sono citati l'art. 591 del codice penale (abbandono dei minori di 14 anni e delle persone non autonome), ha parlato la Ministra Fedeli in modo contraddittorio, si sono sprecate le analisi sui "bamboccioni italiani", si è parlato dell'autonomia dei giovani da coltivare e non da mortificare.

Infine non poteva mancare l'intervento della **politica**, intesa soprattutto come attenzione a quel che i giornali dicono, per poi proporsi come risoltrice del problema senza andare troppo per il sottile.

E la **proposta che viene avanzata** sarebbe quella di dare facoltà alle famiglie di autorizzare le scuole a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni, sollevando così da ogni responsabilità il personale scolastico dall'obbligo di vigilanza. Ma, facendo così, si rischia solo di mettere delle pezze a colori su un vestito sdrucito ma poi non così malandato.

Infatti:

- si parla genericamente di minori di anni 14 senza circoscrivere la fascia d'età;
- si sancirebbe che sì, la responsabilità anche fuori dalle pertinenze scolastiche è della scuola, salvo che i genitori non diano una liberatoria. Quando invece già oggi, se ci riferiamo alle scuole secondarie di primo grado, a partire dalla prima classe, questa interpretazione di abbandono dei minori se gli alunni vanno da soli a casa non esiste proprio: la prassi ormai è quella di consegnare nelle mani dei genitori o di loro delegati solo gli alunni delle scuole primarie ma non delle scuole secondarie di primo grado; e questo si può capire. Del resto l'art 591 del cp non sembra avere avuto questa interpretazione se applicata alle scuole secondarie di primo grado;
- si metterebbe nelle mani dei genitori una scelta di cui la scuola non può e non deve farsi carico; già oggi, del resto, nelle scuole secondarie di primo grado, salvo casi di deficit gravi e di disabilità, gli alunni tornano a casa da soli.

Allora, **sarebbe cosa saggia seguire la Cassazione**, che chiaramente fa capire che nei regolamenti degli istituti non bisogna mettere a carico della scuola la responsabilità della sorveglianza fuori dalle pertinenze scolastiche.

Se proprio si vuole intervenire per legge, si dica semplicemente, giusta la sentenza della Cassazione: "l'uscita autonoma degli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado al termine dell'orario delle lezioni esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al di fuori delle pertinenze scolastiche".

Il prospettato intervento legislativo, secondo i testi che girano in questo momento, **non farebbe che peggiorare la situazione** e colpirebbe ancora una volta l'autonomia scolastica e la flessibilità organizzativa che alle scuole deve essere lasciata, sia pur nei termini della legge.

Perché una preoccupazione che dovrebbe essere di tutti è quella di lasciare alle istituzioni scolastiche di esercitare la propria autonomia organizzativa e didattica che le è stata conferita addirittura dalla Costituzione.

Anche se ciò non esclude che nelle situazioni particolari si possa ricorrere agli **accordi con gli enti locali**, le organizzazioni sindacali e gli stessi genitori (ad esempio per la sorveglianza prima dell'inizio delle lezioni e dopo l'uscita di scuola, nei casi di scuole isolate o situate in strade di scorrimento). Ma certamente nessuna responsabilità può essere intestata alla sola scuola nelle situazioni ordinarie o straordinarie che siano.

Per il momento la **normativa a cui fare riferimento** è la seguente:

- art. 2047/48 del Codice Civile
- art. 61 della L. 11 luglio 1980 n. 312
- l'art 591 del cp
- Testo Unico 297/94 (art.10 lettera a) laddove prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull'adozione del regolamento interno che "*deve stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima*"
- art. 29 co.5 per i docenti; art. 44 co.1 tabella A – **Profili di area del personale ATA** - area A
- Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza 20 novembre 2012 – 15 maggio 2013, n. 11751

L'obbligo di tutela dei minori discende dall'iscrizione stessa degli alunni all'Istituto scolastico "*la domanda e l'accoglimento di iscrizione alla frequentazione di una scuola – nella specie statale – fondano un vincolo giuridico tra l'allievo e l'istituto, da cui scaturisce, a carico dei dipendenti di questo, ... accanto all'obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull'incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito, sulla cui competenza e conseguente prudenza costoro hanno fatto affidamento...*".

- [ordinanza cassazione 21593 del 19 settembre 2017 vigilanza alunni e studenti responsabilita della scuola](#)

VIGILANZA ALUNNI DELLA MEDIA: LA SOLUZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO

Numerosi e bipartisan gli emendamenti sulla questione dell'uscita da scuola degli alunni della scuola media.

Pd e Mdp hanno presentato due emendamenti al decreto fiscale all'esame della commissione Bilancio del Senato.

In particolare, una proposta, che ha per primo firmatario i senatori dem **Andrea Marucci** e **Francesca Puglisi**, prevede che i genitori possano autorizzare l'uscita in autonomia degli under 14 dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni "esonorando il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza". Nell'emendamento di Mdp-articolo 1, prima firmataria **Cecilia Guerra**, si consente semplicemente l'uscita "con una nota per iscritto dei genitori indirizzata al dirigente".

La vicenda che da giorni infiamma il dibattito delle famiglie è scoppiata all'indomani di una [lettera-appello per la liberalizzazione](#) del percorso casa-scuola inviata al Parlamento e al governo scritta da alcuni dirigenti scolastici.



Vectorpocket / Freepik

FIT – I CORSI PER I 24 CFU A QUESTI LINK

- STATALE MILANO:
<http://www.unimi.it/studenti/94869.htm>
- BICOCCA:
<https://www.unimib.it/didattica/formazione-insegnanti/fit>
- BERGAMO:
<https://www.unibg.it/didattica/formazione-insegnanti>
- CATTOLICA:
<http://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-iniziale-e-avanzata-il-decreto-relativo-ai-24-cfu-per-diventare-insegnante>
- CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” - MILANO
<http://www.consmilano.it/it/didattica/corsi-24-crediti>
- ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA - MILANO
<https://www.accademiadibrera.milano.it/it/aggiornamenti-30102017-24-cfa-accesso-al-concorso-fit-formazione-iniziale-e-tirocinio.html>



Katemangostar / Freepik

SUPPLENZE ATA: IL 22 NOVEMBRE INCONTRO MIUR/SINDACATI PER CHIARIRE I PROBLEMI DEI CONTRATTI FINO ALL'AVENTE DIRITTO



L'intervento tempestivo della FLC CGIL e degli altri sindacati sblocca la situazione. Basta con la clausola “fino all'avente diritto”. I contratti debbono avere il termine 30 giugno o 31 agosto.

Sollecitata dalla FLC CGIL e dagli altri sindacati, è arrivata dall'Ufficio di Gabinetto del MIUR la **convocazione dei sindacati scuola** per un incontro in cui affrontare, come richiesto, le **problematiche del personale ATA**, in particolare quelle legate all'apposizione del termine sui contratti a tempo determinato con la clausola “fino all'avente diritto”. Tale clausola, da sempre contestata dalla FLC CGIL, è diventata ora insostenibile a seguito dell'invio alle scuole da parte della Ragioneria Generale dello Stato della recente nota di 202898 del 13.11.2017 (di cui [abbiamo dato conto](#) sul sito, con cui si comunica l'indisponibilità del MEF a registrare i contratti stipulati ai sensi dell'art. 59 del CCNL).

La data fissata per l'incontro è quella di **mercoledì 22 novembre 2017 alle ore 10**. In quell'occasione ribadiremo con forza le [nostre richieste](#) al fine di superare lo stato di abbandono in cui versano le segreterie. Richieste che sono il frutto di un ascolto attento e partecipato delle istanze che provengono dalle segreterie e dai lavoratori precari. È questione di dignità del lavoro di circa 200.000 colleghe e colleghi che ogni giorno si impegnano per far funzionare le istituzioni scolastiche, a beneficio della collettività.

GRADUATORIE DI ISTITUTO ATA: COSA FARE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA. LA SCELTA DELLE 30 SCUOLE

- Molti aspiranti chiedono come controllare l'iter e cosa fare dopo. Le prime indicazioni utili.

Il 30 ottobre sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di terza fascia personale ATA. Le domande previste sono circa 2 milioni (nel 2014 furono 1,5 milioni). Molte domande sono state inviate per raccomandata con ricevuta di ritorno e stanno arrivando alle scuole in questi giorni e nei prossimi.

Alcune scuole hanno ricevuto **centinaia di domande** e ovviamente le inseriranno gradualmente, in base anche agli altri impegni del personale di segreteria, che come più volte denunciato, è in numero insufficiente rispetto a tutte le incombenze delle scuole.

Sarà possibile programmare un termine per la scadenza d'inserimento delle domande solo quando le segreterie saranno in grado di fare una ricognizione precisa circa il numero delle domande pervenute anche per posta. Quindi, la scadenza non sarà immediata.

Qualora questi numeri venissero confermati, in occasione dell'incontro col Gabinetto del MIUR, previsto per il 1° dicembre, chiederemo l'apposizione del termine dei contratti di supplenza alla data del 30 giugno.


- Come seguire l'iter della domanda

Per questi motivi dovrebbe essere disattivata temporaneamente dal MIUR la funzione di visualizzazione delle domande da parte dei candidati attraverso Istanze online. Non c'è da allarmarsi né da sollecitare la scuola capofila: occorre solo aspettare che gradualmente tutte le domande siano inserite. Solo al momento della pubblicazione delle graduatorie provvisorie (previsto tra qualche mese) sarà possibile segnalare eventuali errori attraverso un reclamo formale che va presentato entro 10 giorni.

Per controllare il punteggio si può fare riferimento alle tabelle di valutazione per i vari profili: [assistenti amministrativi](#), [assistenti tecnici](#), [collaboratori scolastici](#), [addetti all'azienda agraria](#), [cuochi](#), [guardarobieri](#), [infermieri](#).

- Quando si inseriranno le 30 scuole

Al momento non è stato definito ancora il calendario per la compilazione del modello D3. Il Ministero ci ha però informati per le vie brevi che la scadenza non sarà imminente. Quindi, le date indicate su vari siti sono solo frutto di qualche indicazione errata. Poiché il modello D3 potrà essere compilato solo se la domanda è già stata acquisita a sistema è naturale che l'applicazione sarà resa disponibile quando tutte le domande saranno state inserite. Intanto però è possibile registrarsi o controllare la propria registrazione su istanze online: vedi la nostra [scheda](#).



- Controllare il proprio indirizzo mail su Polis

È importante invece da parte degli aspiranti controllare, ai fini delle convocazioni, che la propria mail sia corretta e aggiornata all'interno di Polis-Istanze on line. Questo perché le scuole non possono modificare questo dato tramite SIDI, dal momento che è stata interdetta loro questa funzione e solo il candidato può modificarlo. SIDI preleverebbe automaticamente l'ultimo aggiornamento dei dati fatto su istanze online.

Sul sito del MIUR una [specifica sezione](#) fornisce tutte le indicazioni utili per la gestione delle graduatorie.

Le domande per le [graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA](#) sono state presentate con modalità cartacea, pertanto non era necessario essere registrati su istanze online entro la scadenza (30 ottobre 2017).

Occorre invece essere registrati al portale per la scelta delle 30 scuole nelle quali si chiede di effettuare le supplenze: **l'applicazione sarà disponibile nei prossimi mesi** in considerazione che la scelta delle scuole può avvenire solo se la domanda è stata già inserita a sistema dalla scuola capofila.

È possibile comunque già verificare le possibili scuole da scegliere utilizzando l'applicazione del Miur sulle [sedi esprimibili](#), prendendo nota di quelle di interesse in modo da poterle poi inserire nel modello D3.

È previsto uno specifico **avviso del Miur** di cui daremo notizia anche sul nostro sito: per restare aggiornati è possibile richiedere gratuitamente l'iscrizione alle nostre [newsletter "scuola"](#) e ["precari"](#).

È consigliabile in ogni caso **registrarsi in anticipo** in modo da non avere problemi nelle fasi successive.

Anche per **chi è già registrato** è opportuno verificare di essere in possesso delle credenziali e provare ad effettuare un accesso in modo da essere pronti al momento della scelta.

Ricordiamo che il MIUR il 13 luglio 2017 ha **cancellato dal sistema** tutte le utenze non utilizzate dopo il primo marzo 2015.

Il portale di istanze online è raggiungibile a questo [link](#).

A questo [indirizzo](#) è disponibile la nostra **guida alla registrazione** e al recupero delle credenziali.

Sul sito del MIUR una [specifica sezione](#) fornisce tutte le indicazioni utili per la gestione delle graduatorie.



1.250 BORSE DI STUDIO INPS PER STUDIARE ALL'ESTERO. INTERESSATI STUDENTI DEL 2° E 3° ANNO DELLE SUPERIORI.

Il programma di studio all'estero ITACA è una borsa di studio a totale o parziale copertura di un soggiorno scolastico all'estero, organizzato e fornito da soggetti terzi ed erogata dall'INPS ai vincitori del bando di concorso dedicato.

Il programma di studio all'estero è una prestazione dedicata **ai figli e orfani** degli iscritti al Fondo Credito (per effetto del decreto ministeriale 45/07) o dei pensionati della Gestione Dipendenti Pubblici.

I posti sono assegnati attraverso il **bando di concorso** che viene pubblicato in [Welfare, assistenza e mutualità](#).

INPS offre agli studenti l'opportunità di svolgere l'intero anno scolastico o solo una parte, studiando in una scuola di un paese estero.

Il periodo trascorso presso l'istituto estero è riconosciuto secondo le vigenti disposizioni normative e ministeriali.

I soggiorni comprendono le spese di:

- alloggio presso famiglie, *college* o residenze scolastiche;
- eventuali visti di ingresso;
- viaggio e trasferimento dall'aeroporto di arrivo al luogo di destinazione, comprese le tasse aeroportuali;
- vitto durante tutto il soggiorno, comprese quelle della mensa scolastica;
- trasporto pubblico locale;
- coperture assicurative.

Il contributo a carico dell'utente varia in relazione al proprio ISEE e non può superare l'importo massimo previsto nel bando.

I giovani, all'atto della domanda, devono essere iscritti **al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado** e **non essere in ritardo** nella carriera scolastica.


Prima di procedere alla compilazione e all'invio della domanda online è opportuno accertarsi di:

- essere iscritti alla banca dati;
- disporre di un PIN;
- controllare la corretta configurazione del proprio PC.

Alcune persone, pur essendo titolate a presentare domanda, non sono riconosciute dal sistema telematico perché prive di rapporti istituzionali con la Gestione Dipendenti Pubblici dell'INPS oppure non classificabili come richiedenti (genitore superstite di figlio di iscritto o pensionato, tutore di figlio di iscritto o pensionato o studente minorenni). In tal caso, andrà compilato il [modulo richiesta di iscrizione in banca dati](#), da consegnare direttamente alla sede INPS competente in base alla residenza del giovane beneficiario.

In alternativa si può inviare il modulo tramite:

- posta elettronica certificata;
- posta elettronica non certificata allegando anche copia del documento di identità;



Yanalya / Freepik

- raccomandata A/R, allegando una copia del documento di identità;
- fax, allegando copia del documento d'identità.

Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica sono disponibili in [contatti](#).

Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi con riserva, il richiedente la prestazione deve **trasmettere online** sul sito INPS, tramite il servizio dedicato, tutta la documentazione richiesta dal bando di concorso.

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, esclusivamente **online** all'INPS, con il PIN, attraverso il servizio dedicato.
<https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50048>

La scadenza è il 5 dicembre per candidarsi a una delle 1.250 borse di studio messe in palio dall'Inps, attraverso il Programma ITACA, per i ragazzi delle superiori intenzionati a trascorrere un periodo di studio all'estero. Requisito fondamentale è essere figli di dipendenti o pensionati iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (o di pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici).

L'importo massimo di ciascuna borsa di studio varia in base alla destinazione (in Europa, o fuori Europa) e alla durata (3 mesi, un semestre, un intero anno): da un minimo di 6mila euro a un massimo di 15mila euro. L'importo effettivo dipenderà poi dal valore ISEE del nucleo familiare dello studente. Per Isee inferiori a 8mila euro la copertura è al 100%, da 8mila a 12mila al 95%, con percentuali via via decrescenti all'aumentare dell'Indicatore della situazione economica equivalente, fino al 50% che si applica da 56mila euro in su.


La domanda deve essere compilata e trasmessa dal richiedente sul sito inps.it entro le ore 12 del 5 dicembre. Il 10 gennaio dell'anno prossimo l'istituto di previdenza pubblicherà una prima graduatoria provvisoria, con la richiesta ai selezionati di trasmettere una serie di documenti, tra i quali una dichiarazione della scuola italiana alla quale il ragazzo è iscritto.

Da tenere presente che possono beneficiare delle borse di studio solo gli studenti iscritti, al momento di presentazione della domanda, al secondo o terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado che non siano in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno.

Vai al link: <https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemDir=50048>

Iscrizioni alla FLC CGIL

Scarica il [modulo](#) e inviace lo compilato in ogni sua parte.
 Ci metteremo al più presto in contatto con te.
 L'iscrizione dei **supplenti del preside pagati dalla scuola** deve essere fatta direttamente in sede.



Visita il nostro Sito Internet: www.flcmonza.it

Troverai notizie sindacali in tempo reale di rilevanza locale e nazionale, documenti/informazioni sul tuo lavoro fornite dagli Uffici scolastici di Milano e Regionale e molto altro ancora.

Ti sei accorto di non ricevere questo giornale?

Comunica il tuo indirizzo email a monza@flcgil.it
 Provvederemo a integrare/correggere il nostro database.

